

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 4 maggio 1995****che fissa criteri uniformi per la concessione di deroghe a taluni stabilimenti che fabbricano prodotti a base di latte**

(95/165/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma della direttiva 92/46/CEE, le informazioni ritenute appropriate al fine di consentire la fissazione di criteri uniformi per la concessione di deroghe a taluni stabilimenti che fabbricano prodotti a base di latte;

considerando che, data la diversità dei prodotti a base di latte e dei processi di fabbricazione, è opportuno basarsi sulla quantità totale di latte utilizzato per un anno dallo stabilimento per la fabbricazione di uno o più prodotti a base di latte;

considerando che i criteri adottati riflettono il carattere limitato della produzione dello stabilimento;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

I criteri uniformi previsti all'articolo 11, paragrafo 2 della direttiva 92/46/CEE per la concessione di deroghe all'arti-

colo 7, parte A, punto 2 e all'articolo 14, paragrafo 2 della direttiva 92/46/CEE a favore di taluni stabilimenti che fabbricano prodotti a base di latte, figurano nell'allegato A della presente decisione. Tali deroghe possono essere concesse soltanto se non hanno effetti negativi sull'igiene della produzione.

*Articolo 2*

I criteri uniformi previsti all'articolo 11, paragrafo 2 della direttiva 92/46/CEE per la concessione di deroghe ai capitoli I e V dell'allegato B della direttiva 92/46/CEE a favore di taluni stabilimenti che fabbricano prodotti a base di latte, figurano nell'allegato B della presente decisione.

Tali deroghe possono essere concesse soltanto se non hanno effetti negativi sull'igiene della produzione.

*Articolo 3*

La presente decisione è applicabile dal 1° gennaio 1996.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 1.

*ALLEGATO A***Criteria uniformi previsti all'articolo 11, paragrafo 2 della direttiva 92/46/CEE per la concessione di deroghe all'articolo 7, parte A, punto 2 e all'articolo 14, paragrafo 2 della direttiva 92/46/CEE a favore di taluni stabilimenti che fabbricano prodotti a base di latte**

1. Lo stabilimento deve disporre di documenti che consentano di valutare la quantità di latte trasformato durante l'anno precedente e deve essere in grado di esibirli alla competente autorità.
2. Durante l'anno precedente lo stabilimento deve avere trasformato una quantità di latte inferiore a 500 000 litri, oppure esso si impegna per iscritto nei confronti dell'autorità competente a non trasformare un quantitativo di latte superiore a 500 000 litri l'anno.
3. Lo stabilimento deve presentare alla competente autorità una domanda scritta di concessione di deroghe ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 92/46/CEE. Ferme restando le informazioni specifiche richieste dalla competente autorità, la domanda deve precisare :
  - l'identità dello stabilimento ;
  - la quantità di latte trasformato dallo stabilimento durante l'anno precedente l'inoltro della domanda o l'impegno scritto a non trasformare un quantitativo di latte superiore a 500 000 litri l'anno ;
  - la natura dei documenti che consentono di valutare la quantità di latte trasformato dallo stabilimento ;
  - la natura e la quantità di prodotti a base di latte fabbricati dallo stabilimento durante l'anno precedente l'inoltro della domanda ;
  - la natura delle deroghe auspiccate dallo stabilimento.

Il richiedente deve inoltre impegnarsi ad informare immediatamente e per iscritto la competente autorità, qualora lo stabilimento non soddisfi più il criterio di cui al punto 2.

---

*ALLEGATO B***Criteria uniformi previsti all'articolo 11, paragrafo 2 della direttiva 92/46/CEE per la concessione di deroghe ai capitoli I e V dell'allegato B della direttiva 92/46/CEE a favore di taluni stabilimenti che fabbricano prodotti a base di latte**

1. Lo stabilimento deve disporre di documenti che consentano di valutare la quantità di latte trasformato durante l'anno precedente e deve essere in grado di esibirli alla competente autorità.
2. Durante l'anno precedente lo stabilimento deve avere trasformato una quantità di latte inferiore a 2 000 000 di litri, oppure esso si impegna per iscritto nei confronti dell'autorità competente a non trasformare un quantitativo di latte superiore a 2 000 000 di litri l'anno.
3. Lo stabilimento deve presentare alla competente autorità una domanda scritta di concessione di deroghe ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 92/46/CEE. Ferme restando le informazioni specifiche richieste dalla competente autorità, la domanda deve precisare :
  - l'identità dello stabilimento ;
  - la quantità di latte trasformato dallo stabilimento durante l'anno precedente l'inoltro della domanda o l'impegno scritto a non trasformare un quantitativo di latte superiore a 2 000 000 di litri l'anno ;
  - la natura dei documenti che consentono di valutare la quantità di latte trasformato dallo stabilimento ;
  - la natura e la quantità di prodotti a base di latte fabbricati dallo stabilimento durante l'anno precedente l'inoltro della domanda ;
  - la natura delle deroghe auspiccate dallo stabilimento.

Il richiedente deve inoltre impegnarsi ad informare immediatamente e per iscritto la competente autorità, qualora lo stabilimento non soddisfi più il criterio di cui al punto 2.

---